

Rassegna del 11/02/2021

ASPEN 1

Italia Oggi

Detraibile l'Iva per spese dovute sui beni di terzi

Pizzonia
Giuseppe -
Porqueddu
Matteo

Detraibile l'Iva per spese dovute sui beni di terzi

È detraibile l'Iva assolta per il sostenimento di costi su beni di terzi, anche se non utilizzati nell'attività d'impresa del soggetto passivo, se sono dovuti per effetto di specifiche disposizioni normative di settore e concorrono alla formazione del prezzo praticato dal contribuente.

In questi termini, si è espressa l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello (956-2494/202) presentata da una società operante nel settore della gestione di infrastrutture dei trasporti. La fattispecie considerata era relativa a costi ed oneri sostenuti su beni immobili non di proprietà e non utilizzati nell'attività d'impresa: la particolarità del caso era data dal fatto che il sostenimento degli oneri da parte della società contribuente era previsto espressamente dalla legge.

Su queste basi, è stato chiesto all'amministrazione finanziaria di esprimersi sulla detraibilità del tributo, considerata l'incertezza dovuta alla formulazione dell'art. 19 del dpr 633/1972 che si limita genericamente ad indicare come detraibile l'imposta assolta dal soggetto passivo in relazione ai beni ed ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, senza specificare se tale diritto alla detraibilità si possa estendere a un caso particolare come quello descritto.

La risposta dell'Agenzia delle entrate, muovendo da alcuni principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (tra cui, in particolare, Cgue sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16, Iberdrola), ha chiarito che la valutazione dell'inerenza ai fini Iva di un determinato costo rispetto all'attività di impresa esercitata non deve necessariamente ricercarsi nella presenza di un nesso diretto ed immediato tra la spesa sostenuta a monte e le singole operazioni imponibili individuate a valle, dovendosi, invece, considerare come inerenti, e quindi detraibili, anche quei costi riferibili alle c.d. spese generali del soggetto passivo che, come tali, sono riconducibili genericamente al complesso dell'attività esercitata dal contribuente.

Viene quindi precisato che la valutazione in termini di inerenza ai fini Iva dei costi sostenuti da un determinato soggetto, deve concentrarsi sull'utilità che il bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica) apporta in termini di creazione di valore aggiunto nel sistema economico in quanto elemento costitutivo, anche se indirettamente, del prezzo praticato. In definitiva, quando certi costi sono sostenuti in ottemperanza ad uno specifico obbligo di legge, causale rispetto alla tipologia di attività svolta, questi si considerano fisiologicamente strumentali e inerenti ai fini della detraibilità del tributo a nulla rilevando che siano stati sostenuti su beni di terzi.

*Giuseppe Pizzonia e
Matteo Porqueddu, studio
Tremonti Romagnoli
Piccardi e Associati*

© Riproduzione riservata ■

